

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

Doc. **XVIII-bis**  
n. **70**

## XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

**DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA  
VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2  
ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:**

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) 2024/2865 PER QUANTO RIGUARDA LE DATE DI APPLICAZIONE E LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE  
(COM(2025) 526 FINAL)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA I REGOLAMENTI (CE) N. 1272/2008, (CE) N. 1223/2009 E (UE) 2019/1009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA LA SEMPLIFICAZIONE DI ALCUNE PRESCRIZIONI E PROCEDURE PER I PRODOTTI CHIMICI  
(COM(2025) 531 FINAL)

---

*Approvato l'8 ottobre 2025*

---

**DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminate, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/2865 per quanto riguarda le date di applicazione e le disposizioni transitorie (COM(2025) 526 final) e la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1272/2008, (CE) n. 1223/2009 e (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e procedure per i prodotti chimici (COM(2025) 531 final);

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla proposta COM(2025)531;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame delle proposte;

tenuto altresì conto che il 24 settembre 2025 il Consiglio dell'UE ha approvato il proprio mandato negoziale sulla proposta COM(2025)526;

premesso che le proposte costituiscono, unitamente alla proposta di regolamento COM(2025)386, finalizzata a consolidare la *governance* e la sostenibilità finanziaria dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), il cosiddetto « pacchetto omnibus di semplificazione sulle sostanze chimiche », anche noto come « VI pacchetto omnibus », presentato dalla Commissione europea per semplificare la legislazione vigente;

ritenuto che, sebbene sia condivisibile l'obiettivo generale delle proposte di semplificare e snellire determinate prescrizioni e procedure ritenute particolarmente onerose dall'industria e dalle autorità, garantendo, nel contempo, lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, alcune misure contenute nella proposta COM(2025)531 potrebbero incidere negativamente sulla sicurezza dei prodotti chimici e sulla tutela della salute e andrebbero pertanto modificate nel corso del negoziato;

rilevata l'esigenza di difendere la posizione competitiva dell'industria chimica europea, fortemente minacciata dalle sfide globali e dalla concorrenza internazionale, anche in ragione della grande importanza che essa riveste per la fabbricazione di quasi tutti i prodotti manifatturieri;

osservato che nella fase preparatoria delle proposte la Commissione europea:

ha consultato i portatori di interessi, tra cui i rappresentanti dell'industria, i consumatori e i gruppi ambientalisti, gli operatori della

giustizia e le autorità nazionali, che hanno in particolare evidenziato l'esigenza di evitare l'adozione di norme che introducono costi sproporzionati per le imprese, nonché di proteggere consumatori e lavoratori;

ha effettuato una stima dei risparmi che le misure in materia di semplificazione potrebbero determinare per l'industria e per le autorità;

non ha tuttavia ritenuto necessario effettuare una valutazione d'impatto completa, giustificando tale scelta con l'esigenza di presentare urgentemente un'iniziativa finalizzata ad affrontare i problemi individuati e a ridurre gli oneri amministrativi e i costi eccessivi per le imprese: tale motivazione non appare tuttavia condivisibile, in quanto sarebbe stato necessario, in coerenza con l'articolo 5 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, condurre un'analisi più accurata delle opzioni regolative e dei possibili impatti delle misure proposte;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fondano le proposte è correttamente costituita dall'articolo 114 del TFUE;

considerate le proposte complessivamente conformi al principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi fissati dai regolamenti da modificare non possono essere conseguiti in misura sufficiente a livello di Stati membri e presentano un evidente valore aggiunto rispetto all'azione nazionale;

considerate le proposte conformi al principio di proporzionalità per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi di semplificazione ma non del tutto con riferimento alla tutela della salute: come già indicato, infatti, alcuni aspetti della proposta COM(2025)531, concorrenti gli elementi da riportare nell'etichetta dei prodotti chimici, le indicazioni sul formato dell'etichetta, i termini per l'aggiornamento dell'etichetta con eventuali nuove informazioni sulla pericolosità delle sostanze e le indicazioni da fornire in caso di pubblicità di prodotti chimici pericolosi potrebbero incidere negativamente sulla tutela della salute;

ritenuto necessario in particolare, con riferimento a tale ultimo profilo, che nel corso del negoziato sulla proposta COM(2025)531 si tenga conto dei seguenti aspetti, apportando le modifiche appropriate di seguito descritte:

la prospettata sostituzione del numero di telefono in etichetta con un « contatto digitale » appare problematica, poiché potrebbe limitare l'accesso rapido alle informazioni, soprattutto in situazioni di emergenza medica; inoltre, l'obbligo di garantire tempi di risposta adeguati risulterebbe difficilmente sostenibile per le piccole imprese, che potrebbero preferire mantenere il contatto telefonico: in ragione di ciò, non si sostituisca la lettera a) dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (cosiddetto « regolamento CLP ») nel senso proposto dalla Commissione europea ma nel modo seguente: « (a) nome, indirizzo e il numero di telefono e/o il contatto digitale dei fornitori; »; lo stesso ragionamento si adotti con

riguardo alla prospettata modifica del punto 1.6 dell'allegato I del regolamento CLP;

per le medesime ragioni, l'articolo 25 del regolamento CLP, concernente le informazioni supplementari figuranti sull'etichetta, non sia sostituito dalla formulazione proposta dalla Commissione europea bensì nel modo seguente: « L'etichetta comprende anche l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18 e il nome, l'indirizzo e il numero di telefono e/o il contatto digitale del fornitore della miscela. »;

in materia di aggiornamento delle informazioni riportate nell'etichetta, la proposta della Commissione europea di sostituire la formula « senza indebito ritardo e in ogni caso entro sei mesi », con la formula « senza indebito ritardo » crea incertezza normativa, perché elimina una scadenza certa per l'aggiornamento delle informazioni destinate agli utilizzatori a valle dei prodotti chimici, riducendo gli obblighi aziendali a scapito della tutela della salute: si mantenga pertanto, all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento CLP, la formula « senza indebito ritardo e in ogni caso entro sei mesi », ragionando semmai su una eventuale estensione del termine, ad esempio a nove mesi;

in materia di disposizioni generali relative all'apposizione delle etichette, di cui all'articolo 31 del regolamento CLP, si raccomanda di inserire i requisiti di leggibilità, tra cui dimensione dei caratteri e contrasto, nel testo normativo, piuttosto che lasciarli a linee guida o a decisioni locali;

non si modifichi, come proposto dalla Commissione europea, la frase inclusa nella pubblicità al pubblico per una sostanza o miscela classificata come pericolosa, di cui all'articolo 48 del regolamento CLP, bensì invitando a leggere l'etichetta anche prima dell'acquisto e non solo prima dell'uso: ciò per evitare, ad esempio, rischi per la salute delle persone con problemi di allergia o che non hanno la possibilità di proteggere sé stesse e/o altre persone vulnerabili;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

#### VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.



\*190182164140\*